

Damiano Canale e Giovanni Tuzet  
Università Bocconi

Title in English

On the distinction between analogy and extensive interpretation in legal reasoning

Keywords

Analogical Reasoning, Legal Interpretation, Vagueness.

Interpretazione giuridica, Ragionamento analogico, Vaghezza.

Abstract in English

While restrictive interpretation is justified when “the law says more than it wanted”, extensive interpretation is justified when “the law says less than it wanted”. But extensive interpretation is in tension with the prohibition of reasoning by analogy in criminal law, given that it is unclear whether there is a difference between the two and where it might be. Is there a way to distinguish them in theory and practice? The paper will deal with this issue discussing a recent Italian case, the Vatican Radio case (where the Court of Cassation claimed to argue from extensive interpretation and not from analogy), and will claim that it is possible to draw the distinction between the two argumentative techniques on the basis of the semantic tolerance principle and its inferential structure in the context of legal reasoning.

Abstract in italiano

Mentre l'interpretazione restrittiva è giustificata quando *lex magis dixit quam voluit*, quella estensiva è giustificata quando *lex minus dixit quam voluit*. Ma l'interpretazione estensiva è in tensione con il divieto di ragionamento analogico in sede penale, data l'incertezza della loro distinzione. C'è un modo di distinguere queste due tecniche argomentative non solo in teoria ma anche in pratica? L'articolo se ne occupa considerando un recente caso italiano, il caso di Radio Vaticana (nel quale la Corte di Cassazione ha sostenuto di avere argomentato per interpretazione estensiva e non per analogia), e propone di tracciare la differenza fra le due tecniche in base al principio di tolleranza semantica e alla sua struttura inferenziale nel contesto del ragionamento giuridico.

## 1. Introduzione

Uno dei problemi ricorrenti nell'interpretazione del diritto penale è rappresentato dalla distinzione tra analogia e interpretazione estensiva. Queste due tecniche decisionali e argomentative consentono di estendere le conseguenze giuridiche di una fattispecie penale a casi non espressamente regolati<sup>1</sup>. Nella maggior parte dei sistemi giuridici odierni, tuttavia, il ricorso all'analogia è vietato in ambito penale, qualora esso non sia favorevole all'accusato, mentre ciò non vale per l'interpretazione estensiva<sup>2</sup>. Diventa quindi cruciale distinguere i due argomenti, sebbene

---

<sup>1</sup> Sebbene i sintagmi “ragionamento analogico” e “interpretazione estensiva” siano sovente utilizzati nel discorso giuridico per denotare due tecniche fungibili di giustificazione delle decisioni giudiziali, la teoria del diritto distingue in modo chiaro le due classi alle quali essi fanno riferimento. Come vedremo nel secondo paragrafo di questo saggio, “interpretazione estensiva” denota o il procedimento interpretativo che giunge a estendere il significato standard di una disposizione normativa o il risultato di tale procedimento; “ragionamento analogico” o “analogia” denota un ragionamento articolato inferenzialmente a partire da una somiglianza. Nel presente saggio considereremo questi temi dal punto di vista della teoria dell'argomentazione giuridica: le due etichette individuano due argomenti usati per giustificare le decisioni giudiziali.

<sup>2</sup> È questo il caso, ad esempio, di paesi come la Spagna, la Francia, la Germania e l'Italia: si vedano, rispettivamente, G. Quintero Olivares, *Derecho penal. Parte general*, Madrid, Marcial Pons, 1989, pp. 136-139; J.-H. Robert, *Droit pénal général*, Paris, Puf, 2001, pp. 191-201; W. Hassemer, *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, in «Ars Interpretandi», II, 1997, pp. 171-195; L. Caiani, *Analogia. b) Teoria Generale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, II, 1958, pp. 348-378. Il medesimo problema si pone nei paesi di common law: vedi ad esempio *McBoyle v. United States* (1931) e N. MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978, cap. VIII. Per quanto le norme di common law non siano ricavate da disposizioni normative di produzione legislativa, esse tuttavia possono essere elaborate estendendo la *ratio decidendi* espressa da uno o più precedenti.

essi sembrano perseguire il medesimo obiettivo<sup>3</sup>. Infatti, se un giudice penale giustifica la propria decisione mediante un ragionamento analogico, tale decisione verrà presumibilmente riformata o cassata nei successivi gradi di giudizio in quanto contraria alla legge. La medesima decisione risulterà invece giustificata qualora essa costituisca il risultato dell'interpretazione estensiva di una disposizione penale, anche nel caso si tratti della medesima disposizione da cui la corte avrebbe potuto ricavare per via analogica la soluzione del caso. Il problema qui risiede nel fatto che in seno alla prassi giudiziale è assai difficile distinguere questi due procedimenti argomentativi: non è affatto chiaro se vi sia una reale differenza tra di essi e dove essa risieda. Sotto un primo profilo, alcuni studiosi ritengono che la differenza sia di tipo teorico, poiché analogia e interpretazione estensiva non hanno la medesima struttura argomentativa. Per altro verso, i due procedimenti consentono al giudice di giustificare la medesima decisione muovendo dai medesimi materiali normativi: esse giustificano l'applicazione di una norma a un caso non esplicitamente contemplato dal diritto.

Di conseguenza, potrebbe nascere il non infondato sospetto che i giudici utilizzino queste tecniche argomentative in modo puramente strategico. Qualora un giudice intenda, per qualsivoglia motivo, punire una condotta che non è esplicitamente regolata da una disposizione penale, questi giustificherà la propria decisione quale risultato di un'interpretazione estensiva della disposizione. Qualora invece il giudice non intenda, per qualsivoglia motivo, punire la medesima condotta, egli affermerà che l'estensione della norma al caso non espressamente regolato non è consentita in quanto ciò costituirebbe una violazione del divieto di analogia. Questi due canoni argomentativi sarebbero cioè suscettibili di un uso strumentale al fine di garantire obiettivi di protezione e controllo sociale. Così facendo i giudici formerebbero il diritto penale *in action* sulla base della loro «immagine di una società giusta»<sup>4</sup>.

Se tutto ciò corrisponde al vero, è opportuno considerare se vi siano dei vincoli nell'uso di queste tecniche argomentative. Qualora i due canoni potessero essere utilizzati dal giudice in modo del tutto fungibile, e la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva si riducesse a una mera opzione strategica, tale distinzione si rivelerebbe in tensione col principio di legalità e di certezza del diritto. Soltanto qualora fosse possibile tracciare una chiara e netta distinzione tra l'uso di questi due canoni la legalità della decisione basata su di essi non risulterebbe compromessa.

Per affrontare questa tema, concentreremo dapprima l'attenzione sulla distinzione teorica tra estensione analogica e estensione interpretativa, così come essa è solitamente descritta dai giuristi. Esamineremo poi un caso (il caso di Radio Vaticana) nel quale la Corte di Cassazione penale, nel dichiarare gli imputati colpevoli dei reati a loro ascritti, giustifica la propria decisione in quanto esito della mera interpretazione di una disposizione penale e non di un ragionamento analogico. Tenteremo di stabilire, in particolare, se l'argomentazione della Corte possa dirsi corretta. Infine, proporrò una ricostruzione originale della distinzione tra ragionamento analogico e interpretazione estensiva basata sul principio di tolleranza semantica e sulla sua struttura inferenziale nel contesto del ragionamento giuridico. Nel far questo porremo l'attenzione sui diversi vincoli o impegni argomentativi assunti da chi fa uso di queste due tecniche per giustificare una decisione giudiziale.

## 2. Il punto di vista tradizionale

---

<sup>3</sup> Vedi A. Ross, *On Law and Justice*, 1958, trad. it. *Diritto e giustizia*, Torino, Einaudi, 1990, § 29; H. Silving, *Analogy and Extensive Interpretation*, in «Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico», XXXVI, 1967, pp. 311-316; MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, cit., p. 155 ss.; J. Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992, pp. 223-227.

<sup>4</sup> MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, cit., p. 107. Salvo diversa indicazione, i testi in lingua inglese verranno citati nella traduzione nostra.

Nella pratica giuridica, l'interpretazione restrittiva e l'interpretazione estensiva sono sovente descritte come tecniche utilizzate qualora il significato letterale di una disposizione normativa (d'ora in avanti: significato standard<sup>5</sup>) non corrisponda all'intenzione del legislatore. Può darsi il caso che il legislatore, nel formulare una disposizione, dica una cosa ma ne intenda un'altra<sup>6</sup>. Nel gergo giuridico, si afferma sovente che in tale circostanza la legge dice più di quanto intenda dire (*lex magis dixit quam voluit*) ovvero che essa dice meno di quanto intenda dire (*lex minus dixit quam voluit*). Quando il significato standard differisce dal significato inteso dal legislatore, la corte che decidesse in base al primo significato non applicherebbe la norma prescritta dal legislatore. L'interpretazione estensiva e restrittiva servono a risolvere tale problema, dando al giudice l'opportunità di mettere da parte il significato letterale della disposizione al fine di colmare la distanza che divide quanto il legislatore ha detto da quanto egli intendeva dire. E ciò accade o riducendo l'insieme dei casi che la disposizione avrebbe regolato qualora il giudice l'avesse interpretata letteralmente, o estendendo tale insieme. In quest'ultima circostanza, uno o più casi non denotati dal significato standard della disposizione vengono nondimeno regolati sulla base di esso. Pertanto, cosa accade quando una disposizione è interpretata estensivamente? Sebbene il significato standard di una certa disposizione non regoli il caso, questo viene comunque disciplinato nel modo previsto dalla norma.

C non è regolato da  $N_1$  ottenuta mediante  $I_1$  di D.  
Ma C è regolato da  $N_e$  ottenuta mediante  $I_e$  di D.

$I_e$  è l'interpretazione estensiva della disposizione D, in base alla quale il contenuto normativo  $N_1$  viene ampliato così da costituire la norma  $N_e$ . Ad esempio, questo accade quando il termine "veicolo" viene riferito ai veicoli dotati di motore in base a  $I_1$  e poi a veicoli che svolgono la medesima funzione anche se non sono dotati di motore (ad esempio, uno skateboard) in base a  $I_e$ . Sulla base di questa spiegazione, è chiaro che un'interpretazione non è estensiva di per sé ma rispetto a un'altra interpretazione, considerata quale standard di riferimento nell'ascrizione di significato a una disposizione<sup>7</sup>. Come opera il procedimento interpretativo di estensione del significato?  $N_e$  è un'estensione giustificata di  $N_1$  solo se un canone interpretativo consente di estendere il significato standard della disposizione interpretata, ovvero sia il suo significato letterale. Se  $N_1$  costituisce il risultato di un'interpretazione standard (letterale) di D,  $N_e$  potrà dirsi giustificata, all'interno di un ordinamento giuridico dato, sulla base dell'argomento dell'intenzione del legislatore, di argomenti teleologici, di argomenti basati sui principi, ecc.<sup>8</sup> In senso stretto,

---

<sup>5</sup> Useremo l'espressione "significato standard" per riferirci al significato che un'espressione assume nella maggior parte delle occasioni d'uso sulla base delle regole che caratterizzano un certo linguaggio oggetto.

<sup>6</sup> La distinzione tra ciò che viene detto e quanto si intende dire è stata elaborata da P.H. Grice, *Studies in the Way of Words*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1989. In questo saggio faremo astrazione dai problemi di tipo ontologico ed epistemologico che concernono, rispettivamente, le caratteristiche distintive del legislatore e la conoscenza delle sue intenzioni.

<sup>7</sup> «Interpretazione estensiva (od interpretazione analogica) si ha quando considerazioni pragmatiche conducono alla applicazione della norma a situazioni che, alla luce del significato linguistico naturale, cadrebbero sicuramente fuori dal suo campo di riferimento» (Ross, *Diritto e giustizia*, cit., p. 141; si noti che Ross non distingue l'interpretazione estensiva dall'analogia). G. Tuzet, *La storia infinita. Ancora su analogia e interpretazione estensiva*, in «Criminalia», 2011, pp. 507-519, distingue per la precisione tre significati di "interpretazione estensiva": 1) *in senso latissimo* qualsiasi interpretazione più estesa di un'altra; 2) *in senso lato* qualsiasi interpretazione più estesa di un'altra fra le interpretazioni ammissibili; 3) *in senso stretto* qualsiasi interpretazione più estesa dell'interpretazione letterale standard. Nel presente scritto si utilizza il sintagma in quest'ultima accezione.

<sup>8</sup> Ross (ivi, pp. 141-142) osserva come l'interpretazione estensiva muova da due presupposti: 1) la valutazione favorevole da parte dell'interprete all'applicazione della norma non solo alla classe di casi *a*) ma anche alla classe di casi *b*), e 2) non vi è alcuna differenza tra *a*) e *b*) in grado di giustificare un diverso trattamento dei delle due classi di casi. Vedi anche Silving, *Analogy and Extensive Interpretation*, cit., p. 313: «sebbene le parole siano sottoposte a limiti esterni fissati dal loro significato sociale, superati i quali la loro estensione potrebbe apparire assurda, il loro significato

pertanto, le espressioni “interpretazione estensiva” e “interpretazione restrittiva” non fanno riferimento a canoni argomentativi ma semplicemente qualificano il risultato dell’interpretazione: in particolare, sottolineano la circostanza che l’estensione della norma così determinata è maggiore o minore di quanto non sarebbe stata qualora la disposizione fosse stata interpretata letteralmente. Ne segue che queste due tecniche interpretative non giustificano una decisione giudiziale, sebbene esse vengano talora richiamate nel discorso giuridico come se fossero in grado di farlo. L’interpretazione estensiva, al pari di quella restrittiva, richiede una giustificazione, non è di per sé uno strumento suscettibile di giustificare una decisione giudiziale. Sotto il profilo della motivazione delle decisioni giudiziali, infatti, essa semplicemente chiama in causa gli argomenti interpretativi che forniscono ragioni a sostegno dell’opportunità di evitare una interpretazione letterale della disposizione e dunque di disapplicare il principio di stretta legalità in ambito penale. Richiamando il significato che il legislatore intendeva attribuire alla disposizione, determinabile mediante l’uso di diversi strumenti argomentativi, l’ambito della responsabilità penale può essere ampliato oppure ridotto. Cosa accade invece nel ragionamento analogico? Questo tipo di ragionamento consente di colmare una lacuna mediante la costruzione di una norma implicita, ricavata sulla base dell’analogia tra un caso generico disciplinato (*source*) e un altro caso generico non disciplinato (*target*)<sup>9</sup>. Se un caso disciplinato dall’ordinamento è simile a un caso non regolato in modo giuridicamente rilevante, e non presenta al contempo alcuna differenza giuridicamente rilevante<sup>10</sup>, allora la disciplina del caso regolato può essere estesa a quello non regolato. Così facendo, la lacuna viene colmata dal giudice costruendo una nuova norma che estende la regolazione della prima.

C<sub>1</sub> è disciplinato da N<sub>1</sub>.

C<sub>2</sub> non è disciplinato dall’ordinamento (siamo di fronte a una lacuna).

C<sub>2</sub> è regolato da N<sub>2</sub> ottenuta da N<sub>1</sub> per analogia.

In questo schema, C<sub>1</sub> è il *source case*, la cui disciplina giuridica viene estesa al *target case* C<sub>2</sub>; al contempo, N<sub>2</sub> è una nuova norma creata per analogia muovendo da N<sub>1</sub>. Ad esempio, nel celebre caso *Adams v. New Jersey Steamboat Co.* (1896), il problema di stabilire la responsabilità civile di una compagnia di battelli a vapore per il furto di denaro e altri effetti personali subito dai passeggeri (*target case*), venne risolto sulla base dell’analogia di questo caso generico con quello della responsabilità che grava sui proprietari di un hotel per i furti subiti dai loro clienti (*source case*), considerando un battello a vapore come “un hotel galleggiante” sulla base dello scopo della norma, identificato dalla corte nella protezione dei passeggeri da “frodi o furti” perpetrati dai proprietari<sup>11</sup>.

---

in una disposizione è spesso sufficientemente flessibile da includere o escludere alcuni elementi, sulla base dello scopo della norma».

<sup>9</sup> Vedi K.J. Holyoak, P. Thagard, *Mental Leaps. Analogy in Creative Thought*, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1995. Sull’analogia nel diritto cfr. M.P. Golding, *Legal Reasoning*, New York, Random House, 1980, parte III; C. Sunstein, *On Analogical Reasoning*, in «Harvard Law Review», CVI, 1993, pp. 741-791; S. Brewer, *Exemplary Reasoning: Semantics, Pragmatics, and the Rational Force of Legal Argument by Analogy*, in «Harvard Law Review», CIX, 1996, pp. 923-1028; H. Kloosterhuis, *Reconstructing Complex Analogy Argumentation in Judicial Decisions: A Pragma-Dialectical Perspective*, in «Argumentation», XIX, 2005, pp. 471-483; H. Kaptein, *Legal Progress Through Pragma-Dialectics? Prospects Beyond Analogy and E Contrario*, in «Argumentation», XIX, 2005, pp. 497-507. Può darsi il caso che l’inferenza venga tratta da una molteplicità di *source cases*: vedi M. Guarini, *Understanding Blended Multi-Source Arguments as Arguments from Partial Analogies*, in «Ratio Juris», XXIII, 2010, pp. 65-100.

<sup>10</sup> La rilevanza giuridica degli elementi comuni a due casi generici, come pure la rilevanza giuridica degli elementi non comuni a due casi generici, è determinata dalla *ratio legis*. Cfr. D. Canale, G. Tuzet, *The A Simili Argument: An Inferentialist Setting*, in «Ratio Juris», XXII, 2009, pp. 499-509. Sul rapporto tra analogia e *ratio decidendi* v. anche B.N. Cardozo, *The Nature of Judicial Process*, New Haven, Yale University Press, 1921, pp. 28-30; Id., *The Growth of the Law*, New Haven, Yale University Press, 1924, pp. 79-80.

<sup>11</sup> Come noto, la questione discussa in questo caso concerneva il fatto se la somiglianza rilevante fosse con gli hotel o con le carrozze ferroviarie. Nel primo caso le compagnie erano responsabili in caso di furto in base all’ordinamento, nel secondo caso, invece, non erano responsabili. Vedi L.L. Weinreb, *Legal Reason. The Use of Analogy in Legal Argument*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; R. Posner, *Reasoning by Analogy*, in «Cornell Law

### 3. Trattati comuni e differenze

In cosa si distinguono l'interpretazione estensiva e il ragionamento analogico? Sulla base delle precisazioni teoriche appena proposte, vi sono almeno quattro aspetti che li differenziano<sup>12</sup>. In primo luogo, il ragionamento analogico presuppone l'interpretazione della disposizione normativa il cui contenuto viene esteso al caso non regolato. Detto in una battuta, prima viene l'interpretazione: si ragiona per analogia dopo aver interpretato le disposizioni ritenute pertinenti alla regolazione del caso. Al contrario, la locuzione "interpretazione estensiva" si riferisce a un modo in cui una disposizione viene interpretata, ovvero ad alcune caratteristiche peculiari che il risultato dell'interpretazione può assumere. In secondo luogo, come già detto, il ragionamento analogico presuppone una lacuna, la quale è invece assente nell'interpretazione estensiva. Tale lacuna dipende di fatto dal medesimo procedimento interpretativo: il caso di specie non è regolato dal diritto dal momento che non vi è alcuna ammissibile interpretazione delle disposizioni applicabili che lo disciplini. In terzo luogo, il ragionamento analogico ha per risultato una nuova norma elaborata per colmare la lacuna, laddove invece l'interpretazione estensiva si limita a estendere il significato standard della disposizione interpretata. Assumiamo che  $N_1$  disciplini casi del tipo *A* e *B*: mediante l'interpretazione estensiva,  $N_e$  regola casi del tipo *A*, *B* e *C*; per mezzo del ragionamento analogico, invece,  $N_1$  disciplina casi del tipo *A* e *B*, mentre  $N_2$  disciplina casi del tipo *C*. L'ambito di applicazione di  $N_e$  è necessariamente maggiore di quello di  $N_1$ , cosa che non è vera di  $N_2$ <sup>13</sup>. In quarto luogo, in gran parte degli ordinamenti giuridici contemporanei il ragionamento analogico è vietato in ambito penale mentre, come osservato in precedenza, ciò non vale per l'interpretazione estensiva. Tale circostanza trova giustificazione nel principio del *rule of law* nei paesi di common law e nel principio di legalità all'interno dei paesi di civil law. In estrema sintesi, in base a tali principi i giudici non devono creare nuovo diritto in ambito penale: devono limitarsi ad applicare le norme conoscibili predeterminate dal legislatore<sup>14</sup>. Richiamando uno slogan diffuso: il giudice deve semplicemente applicare il diritto. Questo principio viene sovente espresso mediante la massima *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, la quale tuttavia non è intesa escludere qualsiasi margine di apprezzamento e discrezionalità in capo al giudice. La flessibilità è percepita come un'esigenza del diritto in generale e dunque, sebbene con cautele maggiori, anche del diritto penale. Ne segue che l'apertura di margini per l'interprete e l'esistenza di norme penali vaghe è considerata talora utile se non necessaria<sup>15</sup>. Per questa ragione gli studiosi del diritto ritengono generalmente che l'interpretazione estensiva sia ammissibile in ambito penale, assumendo che interpretando estensivamente una disposizione il giudice non crei nuovo diritto ma si limiti ad ascrivere a una disposizione normativa uno dei suoi significati ammissibili<sup>16</sup>. Questa conclusione appare

---

Review», XCI, 2006, pp. 761-774. Un problema simile viene discusso da Sunstein, *On Analogical Reasoning*, cit., p. 772: i casi di diffamazione sono analoghi a quelli di aggressione oppure ai casi di dissenso politico?

<sup>12</sup> Vedi N. Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, Giappichelli, 1994, cap. I. Cfr. G. Carcaterra, *Analogia. I) Teoria generale*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Treccani, II, 1988, pp. 1-25, segnatamente pp. 16-18; L. Gianformaggio, *Ragionamento giuridico e somiglianza*, in «Paradigmi», XLVI, 1998, pp. 81-106; A. Peczenik, *Scientia Juris. Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law*, Dordrecht, Springer, 2005, pp. 20-24.

<sup>13</sup> Si potrebbe tuttavia sostenere che il ragionamento analogico presuppone un principio o un valore, che trova espressione nella *ratio* e che si applica a tutti questi casi. E si potrebbe aggiungere che il punto cruciale è proprio la determinazione argomentativa delle proprietà rilevanti e delle classi di riferimento.

<sup>14</sup> Vedi, per tutti, Hassemer, *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto?*, cit., pp. 177-180.

<sup>15</sup> «Leggi troppo precise induce chi è dedito al crimine a frustrare l'intenzione del legislatore aggirando l'inflessibile precisione del linguaggio. Di conseguenza, l'esigenza di giustizia richiede soltanto che la legge ponga il destinatario ultimo della legge nelle condizioni di conoscere che una certa condotta corre ragionevolmente il rischio di violare la legge» (J. Dressler, *Understanding Criminal Law*, New York, Matthew Bender, 1987, p. 28).

<sup>16</sup> In Italia, come noto, l'ordinamento vieta espressamente l'uso dell'analogia in ambito penale (art. 14 *Preleggi*) e non si pronuncia invece sull'ammissibilità dell'interpretazione estensiva. Per tale ragione, quest'ultimo procedimento interpretativo viene generalmente considerato ammissibile dalla dottrina anche in ambito penale.

ragionevole nel caso le due tecniche in esame, e i loro risultati, siano differenti. Quanto osservato fino a questo momento sembra avvalorare questa tesi e indurre a considerare l'idea stessa di "interpretazione analogica" come il frutto di una confusione teorica<sup>17</sup>.

Tuttavia interpretazione estensiva e analogia hanno delle caratteristiche comuni. In primo luogo, esse rispondono all'esigenza di disciplinare il caso di specie e di giustificare tale disciplina. Il giudice deve decidere il caso e fornire una giustificazione della sua decisione. In particolare, queste due tecniche vengono usate nei casi che non appaiono esplicitamente regolati da una disposizione normativa, ovvero sia che non cadono all'interno del suo significato standard, ma che nondimeno *esigono* una disciplina giuridica per ragioni di protezione e controllo sociale. In secondo luogo, ed è questo l'aspetto più importante, interpretazione estensiva e analogia conducono al medesimo risultato pratico. Questo perché  $N_e$  così come  $N_2$  estende la regolazione prevista da  $N_1$  al caso di specie. Il risultato pratico per le parti è dunque il medesimo, a prescindere dal fatto che si opti per l'una o per l'altra tecnica. Consideriamo l'esempio richiamato in precedenza. Uno skateboard può essere qualificato come un veicolo in base all'interpretazione estensiva della disposizione "Vietato l'accesso ai veicoli nel parco", la quale, in base al suo significato standard, disciplina i veicoli a motore<sup>18</sup>, col risultato che è fatto divieto agli skateboard di entrare nel parco ( $N_e$ ). Ma si potrebbe parimenti ragionare nel modo seguente: il termine "veicolo" si riferisce ai veicoli a motore (e questo sulla base di un qualche argomento interpretativo, come *in primis* l'argomento letterale, o anche l'argomento dell'intenzione del legislatore); dunque, siamo di fronte a una lacuna; tuttavia sussiste una somiglianza rilevante tra i veicoli a motore e gli skateboard (entrambi costituiscono un pericolo per i pedoni nel parco); pertanto, la lacuna può essere colmata per via analogica estendendo agli skateboard la disciplina prevista per i veicoli a motore, col risultato che è fatto divieto agli skateboard di entrare nel parco ( $N_2$ ). Lo stesso risultato a cui si giunge interpretando estensivamente la disposizione può essere raggiunto ragionando per analogia dopo aver interpretato in maniera non estensiva la medesima disposizione. O, viceversa, il ragionamento analogico può essere trasformato in una forma di interpretazione estensiva. Nel caso *Adams v. New Jersey Steamboat Co.* la Corte argomentò che il caso generico del furto in un battello a vapore non era disciplinato dal diritto: i giudici sostennero di trovarsi di fronte a una lacuna. Alla luce della somiglianza rilevante tra battelli a vapore e hotel (come ricordato in precedenza, i battelli a vapore vennero qualificati come "hotel galleggianti"), la lacuna venne colmata per via analogica. Ora, assumendo vi sia una norma che disciplina il furto negli hotel, si potrebbe parimenti argomentare che la parola "hotel" può essere interpretata estensivamente, dal momento che un battello a vapore è un "hotel galleggiante", col risultato che la disciplina prevista per gli hotel può esser estesa ai battelli a vapore e i gestori di queste imbarcazioni sono responsabili nei confronti dei passeggeri così come lo sono i gestori degli hotel verso i loro clienti. È probabilmente per questi tratti in comune che alcuni studiosi, nel contesto dell'interpretazione sistematica e con riferimento al

---

<sup>17</sup> N. MacCormick, *Argumentation and Interpretation in Law*, in «Argumentation», IX, 1995, pp. 467-480, p. 474 ha sostenuto tuttavia che l'analogia può funzionare come un argomento interpretativo, così da estendere l'interpretazione di una certa disposizione a un'altra: «se una disposizione normativa è significativamente analoga a un'altra disposizione contenuta in un diverso testo normativo [...], allora anche se ciò comporta un'estensione o un allontanamento significativo dal significato ordinario, tale disposizione può essere propriamente interpretata in modo tale da garantire la somiglianza di senso con l'altra disposizione considerata in quanto tale ovvero alla luce di sue precedenti interpretazioni (l'argomento analogico risulta più forte nella seconda ipotesi, ove esso incorpora una versione dell'argomento del precedente)». Si noti che la ricostruzione teorica qui proposta da MacCormick è più complessa rispetto a quella generalmente fornita per l'interpretazione estensiva: il caso considerato è quello di una "interpretazione estensiva analogica".

<sup>18</sup> Uno degli anonimi referees di questa rivista ci ha fatto notare che il riferire "veicoli" ai soli veicoli a motore potrebbe esserne piuttosto un'interpretazione restrittiva. Che sia un'interpretazione standard o restrittiva dipende in effetti dagli usi, su cui occorrerebbero dati empirici per pronunciarsi. Ai fini dell'esempio assumiamo che sia il suo significato standard.

problema delle lacune, distinguono l'analogia *extra legem* (ragionamento analogico) dall'analogia *intra legem* (interpretazione estensiva)<sup>19</sup>.

Tali questioni possono non costituire un problema per i teorici del diritto devoti alle distinzioni teoriche in quanto tali. Costituiscono invece un problema per i teorici del diritto pragmatisti, i quali sono maggiormente interessati alle conseguenze di una certa scelta giudiziale che alle vie che conducono a essa. In base a un noto principio pragmatico, se l'applicazione di due concetti produce le stesse conseguenze, siamo di fronte all'applicazione di uno stesso concetto sotto due nomi differenti<sup>20</sup>. Ora, se "interpretazione estensiva" e "ragionamento analogico" producono le medesime conseguenze pratiche, si potrebbe sostenere che essi sono in realtà il medesimo argomento, cosicché sarebbe insensato permettere l'uno e vietare l'altro. Stesse conseguenze, stesso argomento.

Discuteremo questo punto fondamentale considerando il caso di Radio Vaticana, nel quale le perplessità fin qui evidenziate in merito alla distinzione tra interpretazione estensiva e analogia assumono una rilevanza di primo piano. Come dire: *the proof of the pudding is still in the eating*.

#### 4. Il caso Radio Vaticana

Questo il caso: le torri di trasmissione di Radio Vaticana emettevano onde elettromagnetiche che, secondo l'accusa, costituivano un pericolo per la popolazione che abitava nelle loro vicinanze. Una prima questione oggetto di discussione era se tale emissione rientrasse nei limiti previsti dal diritto amministrativo italiano; in secondo luogo, andava determinato se il fatto fosse penalmente rilevante<sup>21</sup>.

In base all'art. 674 c.p., la cui rubrica è "Getto pericoloso di cose", «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 Euro». Nessun articolo del codice penale menziona invece le onde elettromagnetiche. L'emissione di onde elettromagnetiche può essere qualificata come "getto pericoloso di cose"? La Suprema Corte ha risposto in modo positivo (sez. III penale, n. 36845/2008), sostenendo che tale qualificazione può avvenire in base a un'interpretazione estensiva della disposizione e non di un ragionamento analogico. Occorre tuttavia chiedersi: è stata davvero l'interpretazione estensiva dell'art. 674 c.p. a motivare la decisione della Corte, o tale decisione è stata piuttosto determinata da un malcelato uso del ragionamento analogico? Il caso sollevava due problemi interpretativi principali: in rapporto al caso di specie la Corte era chiamata a determinare 1) il significato del termine "getto" e 2) il significato del termine "cose". L'emissione di onde elettromagnetiche può essere intesa come un'istanza dell'atto di gettare? Le onde elettromagnetiche sono cose? E, congiungendo i due problemi, l'atto di emissione di queste onde costituisce un getto pericoloso di cose?

È il caso di notare che tali quesiti, considerati nell'ordine proposto, implicano una semantica che segue il "principio compositivo": per risolvere il problema interpretativo affrontato dalla Corte

---

<sup>19</sup> «Il problema della completezza di un sistema giuridico si collega a quello dell'analogia extralegale (analogia *extra legem*), mediante la quale si ascrivono conseguenze giuridiche a fatti che non vengono identificati dalle regole giuridiche positive. In sede interpretativa, vi è il problema di usare l'analogia *intra legem*, che non eccede il limite del diritto valido ma tenta di fissare il significato delle regole giuridiche in modo tale che queste risultino armoniche tra di loro nella misura maggiore possibile. Dunque, l'interpretazione analogica si identifica sulla base del ragionamento compiuto» (Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, cit., p. 103).

<sup>20</sup> Si tratta della massima pragmatica di Peirce: vedi S. Haack, *On Legal Pragmatism*, in «The American Journal of Jurisprudence», L, 2005, pp. 71-105, segnatamente pp. 75-77.

<sup>21</sup> Su tale caso esiste ormai un'abbondante letteratura. Vedi *ex multis* gli scritti di G. Carcaterra, O. Di Giovine, N. Mazzacava e V. Velluzzi raccolti in «Criminalia», 2010, pp. 347-382, nonché Tuzet, *La storia infinita*, cit. (dove peraltro si esprime un atteggiamento maggiormente scettico rispetto al presente saggio in merito alla distinzione fra analogia e interpretazione estensiva).

occorre prima determinare il significato dei singoli termini, i quali, congiunti tra loro, determineranno il significato dell'enunciato completo. Una semantica che segue il "principio contestuale", per converso, opera tipicamente in senso opposto: prima occorre determinare il contesto di enunciazione, e con esso il significato dell'enunciato completo, e poi estrarre da questo il significato dei singoli termini<sup>22</sup>. Nel caso considerato, la Corte ha fatto uso di una semantica compositiva suddividendo l'enunciato nei suoi elementi semantici fondamentali e determinando il significato di ciascuno di essi al fine di determinare quello dell'enunciato completo.

#### 4.1. "Cose"

Per certo, le onde elettromagnetiche non rientrano *prima facie* nell'estensione semantica del termine "cose" in base agli usi linguistici standard della lingua italiana. L'accusa, con un argomento fatto proprio dalla Corte, si appellava a un'altra norma dell'ordinamento per sostenere questa conclusione interpretativa: in base all'art. 624 c.p. Il comma, che disciplina il furto, l'energia elettrica, così come ogni altra forma di energia dotata di valore economico, costituisce una cosa ai sensi del diritto; pertanto le onde elettromagnetiche sono cose secondo il diritto italiano. Contro questo argomento la difesa affermava che in base all'intenzione del legislatore del 1930, quando il codice penale italiano fu promulgato, il termine "cose" di cui all'art. 674 si riferisce alle cose materiali. A ciò la Corte replica aggiungendo alcune considerazioni di natura scientifica con riguardo alla natura fisica delle onde elettromagnetiche.

Entrambe le interpretazioni del termine "cose" sembrano ammissibili. La prima è giustificata da un argomento sistematico; la seconda da un argomento psicologico. Più precisamente, la prima sostiene che il considerare le onde elettromagnetiche come cose è il risultato di un'interpretazione estensiva giustificata da considerazioni sistematiche; la seconda afferma che trattare le onde elettromagnetiche come se fossero cose materiali è il risultato di un ragionamento analogico, dal momento che un argomento psicologico giustifica una diversa interpretazione dell'art. 674 e la conclusione interpretativa che nel caso di specie siamo di fronte a una lacuna: di fatto il legislatore del 1930 non si era occupato per nulla delle onde elettromagnetiche.

Va notato che se entrambe le interpretazioni sono ammissibili sembra esserci spazio per accogliere la tesi dell'interpretazione estensiva: non vi è qui l'esigenza di ricorrere all'analogia per disciplinare il caso, è sufficiente selezionare una delle interpretazioni ammissibili del termine "cose", vale a dire la sua interpretazione estensiva<sup>23</sup>. Ciò per quanto riguarda l'oggetto della condotta in giudizio. Ma quale qualificazione spettava alla condotta in se stessa?

#### 4.2. "Getto"

L'accusa e la Corte hanno sostenuto che anche il termine "getto" (con le sue varianti morfologiche come "gettare") può essere interpretato estensivamente così da consentire la sussunzione del caso nella norma. Un'emissione cade all'interno dell'ambito di applicazione del termine "getto" perché vi sono usi linguistici di quest'ultimo che si riferiscono a questo tipo di azione. Ad esempio, la Corte ha sostenuto che per descrivere l'atto di emettere un grido si può usare l'espressione "gettare un grido". Si possono inoltre considerare espressioni come "gettare luce" su qualcosa e "gettare un sospetto" su qualcuno, che condividono con "gettare un grido" l'estensione del significato standard di "gettare".

La difesa replicava che in base agli usi standard di "gettare", questa espressione si riferisce all'atto di lanciare qualcosa, ad esempio da una finestra, mediante uno sforzo fisico, e che "getto pericoloso

---

<sup>22</sup> Cf. J.R. Searle, *Literal Meaning*, in «Erkenntnis», XIII, 1978, pp. 207-224. Per una spiegazione inferenzialista di questo procedimento si veda D. Canale, G. Tuzet, *On Legal Inferentialism. Toward a Pragmatics of Semantic Content in Legal Interpretation?*, in «Ratio Juris», XX, 2007, pp. 32-44.

<sup>23</sup> Sull'uso del termine "cose" nel diritto antico e moderno si veda Silving, *Analogy and Extensive Interpretation*, cit., pp. 313-314.



di cose” si riferisce all’atto di lanciare pericolosamente un oggetto materiale in uno spazio pubblico o in uno spazio privato aperto al pubblico. Gli usi metaforici del termine, continuava l’argomento della difesa, non sono pertinenti in questo contesto e non vi sono canoni interpretativi che consentano di giustificare il suo riferimento all’emissione di onde elettromagnetiche. Dunque, saremmo di fronte a una lacuna, la quale potrebbe essere colmata estendendo la disciplina al caso di specie soltanto per via analogica; ma l’analogia *in malam partem* è vietata nel diritto penale italiano.

Vale la pena notare che l’argomento interpretativo usato dalla difesa sembra ispirarsi alla semantica contestuale: il significato di “getto” e di “cose” non può essere determinato isolatamente ma va fissato sulla base del significato complessivo dell’enunciato nel contesto che accoglie il giudizio. Ne segue che il termine “cose” si riferisce alle sole cose materiali, mentre il significato di “getto” è ristretto ai soli usi non metaforici del termine. Per concludere, occorre osservare che se entrambe le interpretazioni sono ammissibili vi è spazio per ritenere che l’interpretazione estensiva sia una soluzione corretta. Ma alcuni dubbi possono legittimamente sorgere con riguardo all’interpretazione estensiva del termine “getto”. La Corte ha sostenuto che vi sono usi linguistici di questo termine che si riferiscono all’atto di emettere qualcosa, ad esempio un grido. Il linguaggio poetico di Dante è preso ad esempio dai giudici per evidenziare tale circostanza. Ci si può tuttavia chiedere se il verso di un poeta vissuto otto secoli fa esemplifichi un uso linguistico idoneo a fissare le interpretazioni ammissibili di una disposizione giuridica ai giorni nostri (pur se è vero che diversi dizionari a noi contemporanei menzionano “gettare un grido” fra le definizioni lessicali di “gettare”).

Comunque sia, la Corte ha sostenuto che l’emissione di onde elettromagnetiche può essere considerata un getto pericoloso di cose e dunque, dopo aver risolto i problemi interpretativi fin qui considerati, i giudici hanno cassato la decisione della Corte d’appello ordinando un nuovo processo di secondo grado per i funzionari di Radio Vaticana chiamati in giudizio al fine di determinare gli elementi di fatto rilevanti, ovvero se tali onde elettromagnetiche costituissero un pericolo per la salute.

## 5. Vaghezza e localizzazione semantica

Sulla base degli argomenti forniti dalla Corte di Cassazione italiana, non è affatto chiaro se la decisione di quest’ultima sia il risultato di un’interpretazione estensiva e non invece di un’estensione analogica. È di fatto la spiegazione standard della distinzione tra i due argomenti a risultare insoddisfacente. In particolare, le caratteristiche distintive riconosciute all’interpretazione estensiva nella spiegazione standard sembrano fornire scarse indicazioni all’interprete circa il modo in cui tale interpretazione avviene o deve avvenire.

Nei due paragrafi che seguono tenteremo di fornire una spiegazione alternativa delle pratiche interpretative e argomentative che stiamo considerando, al fine di fare un po’ di chiarezza sulla questione richiamata in apertura di questo saggio.


Come mostra chiaramente il caso di Radio Vaticana, una disposizione normativa può essere interpretata estensivamente soltanto se tale disposizione (o meglio, il suo significato) è vaga<sup>24</sup>. Ciò è vero per definizione. L’interpretazione estensiva è possibile se, e soltanto se, la disposizione interpretata ammette alcune variazioni con riguardo ai casi generici ai quali può essere applicata. Detto altrimenti, per essere interpretata estensivamente una disposizione deve ammettere casi *borderline*. Richiamando le parole di Paul Grice, «dire che un’espressione è vaga (in un senso ampio di vaghezza) equivale presumibilmente a dire, in senso generico, che vi sono casi (attuali o possibili) nei quali non si sa se applicare tale espressione oppure no, e il fatto che non si sappia

---

<sup>24</sup> Alcuni autori sostengono che la vaghezza è una proprietà di (alcuni) termini, altri invece che si tratta di una proprietà di (alcuni) significati. Si veda la letteratura citata nelle note seguenti su questo punto.

questo non è dovuto all'ignoranza intorno ai fatti»<sup>25</sup>. I termini “cose” e “getto” costituiscono buoni esempi di questo fenomeno, per lo meno a opinione della Corte di Cassazione italiana. Secondo la Corte, non è immediatamente chiaro se il termine “cose” si applichi alle onde elettromagnetiche né se l'espressione “gettare” si applichi alla loro emissione. Di conseguenza, l'art. 674 c.p. (o meglio, il suo significato) è vago: non è definitivamente vero che le onde elettromagnetiche siano cose né che non lo siano, così come non è definitivamente vero che l'emissione di tali onde sia un getto né non lo sia. Ora, la parola “definitivamente” assume significati assai diversi nella letteratura filosofica sulla vaghezza. Come ha osservato Stewart Shapiro, «ciascun teorico [della vaghezza] ha la sua definizione di definitività, e i vari concetti in gioco hanno assai poco in comune. Non sembra esserci alcun modo di fare ulteriori progressi nel definire le nozioni di caso borderline o di definitività senza confliggere con una visione o con l'altra»<sup>26</sup>.

A prescindere dalla natura controversa della vaghezza e dei concetti a essa correlati – problema questo che non discuteremo nel presente saggio – è possibile delineare il problema linguistico affrontato dalla Corte di Cassazione nel caso di Radio Vaticana mediante il seguente schema (ampiamente condiviso in letteratura):



Questo schema rappresenta l'estensione e l'antiestensione di un enunciato quale l'art. 674 c.p.<sup>27</sup> Assumiamo che A sia l'insieme di casi che chiaramente cade nell'ambito di applicazione della disposizione sulla base del suo significato standard e che dunque appartengono alla sua estensione. Non abbiamo dubbio alcuno che una bottiglia o un martello siano delle cose che possono essere gettate in base al significato della disposizione. Allo stesso modo, assumiamo che C sia l'insieme

<sup>25</sup> Grice, *Studies in the Way of Words*, cit., p. 177.

<sup>26</sup> S. Shapiro, *Vagueness in Context*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 2. Di fatto molti teorici della vaghezza ritengono che la vaghezza sia dovuta a qualche forma di ignoranza, cosicché le diverse spiegazioni di questo fenomeno dipendono da come tale ignoranza viene caratterizzata. Ad esempio, le teorie epistemiche della vaghezza sostengono che nei casi borderline ignoriamo fatti che non possiamo conoscere (T. Williamson, *Vagueness*, London, Routledge, 1994); la teoria supervalutativa della vaghezza ritiene che siamo ignoranti perché un enunciato vago non è né vero né falso (K. Fine, *Vagueness, Truth and Logic*, in «Synthese», XXX, 1975, pp. 265-300); la teoria incoerentista sostiene che non sappiamo se un termine vago si applica in certe situazioni perché il nostro linguaggio talora è incoerente (M. Dummett, *Wang's Paradox*, in «Synthese», XXX, 1975, pp. 301-324); la teoria contestualista ritiene che (apparentemente) non conosciamo le condizioni di applicazione di termini vaghi perché tali condizioni mutano col contesto (vedi D. Raffman, *Vagueness without Paradox*, in «Philosophical Review», CIII, 1994, pp. 41-74 e S. Soames, *Understanding Truth*, Oxford, Oxford University Press, 1999). Per una discussione di queste spiegazioni della vaghezza con riguardo al linguaggio giuridico si vedano T. Endicott, *Vagueness in Law*, Oxford, Oxford University Press, 2000; O.P. Jónsson, *Vagueness, Interpretation and the Law*, «Legal Theory», XV, 2009, pp. 193-214; R. Poscher, *Ambiguity and Vagueness in Legal Interpretation*, in L. Solan, P. Tiersma, eds., *Oxford Handbook on Language and Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 128-144.

<sup>27</sup> L'estensione e l'antiestensione di un enunciato S non deve essere confusa qui con l'interpretazione estensiva di S. L'estensione di un enunciato è l'insieme di oggetti, eventi o stati di cose ai quali S si riferisce, mentre l'antiestensione è l'insieme complementare del precedente. L'interpretazione estensiva di S di fatto modifica l'estensione e l'antiestensione standard di S.

dei casi che chiaramente non ricadono nel significato standard della medesima disposizione, ovverosia che appartengono alla sua antiestensione. Un'obbligazione o un titolo di credito non possono essere gettati allo stesso modo delle bottiglie e dei martelli. Per la stessa ragione, il monte Everest appartiene a C e non ad A. Infine, B è l'insieme di casi borderline che cadono tra i casi positivi e i casi negativi<sup>28</sup>. Se  $x$  è un caso borderline, il compito dell'interprete è determinare se  $x$  deve essere trattato come un caso positivo o negativo dal punto di vista giuridico. Nella prima eventualità, il significato della disposizione sarà esteso fino a includere  $x$ : il confine tra A e B verrà modificato così da includere il caso borderline nel significato della disposizione. Nella seconda eventualità, il significato della disposizione sarà meno ampio: il confine tra C e B verrà riconfigurato in modo da includere  $x$  in C. Ovviamente tutto ciò richiedere che i confini tra A, B e C siano flessibili, nel senso che essi non abbiano una conformazione netta<sup>29</sup>. Nell'interpretare la disposizione a fini decisionali, tuttavia, il giudice è tenuto a fissare questi confini e dunque a determinare dove si colloca il caso di specie. Di conseguenza, *dopo* l'interpretazione  $x$  sarà qualificato come appartenente ad A oppure a C. Questo ovviamente non elimina la vaghezza: quest'ultima viene dal giudice semplicemente ridotta nella misura sufficiente a consentire la decisione.

Ora, il punto cruciale della questione che stiamo affrontando è determinare se  $x$  appartiene ad A, B o C in base al significato standard della disposizione normativa. Se  $x$  è collocato in B, allora l'interpretazione estensiva è ammissibile dal punto di vista semantico. Al contrario, se  $x$  è collocato in C, l'interpretazione estensiva non è ammissibile. Questo non implica che la disciplina prevista dalla disposizione non possa essere estesa a  $x$  dalla corte qualora  $x$  si collochi in C. Il caso potrebbe essere disciplinato in questo modo sulla base di un ragionamento analogico, laddove questo sia permesso. Ma il punto di partenza dell'interpretazione estensiva è del tutto diverso. Se  $x$  è collocato in C, il caso non è regolato dalla disposizione interpretata. Il caso  $x$  potrebbe essere disciplinato dalla legge in base alle sue somiglianze rilevanti con i casi standard sebbene la disposizione interpretata non disciplini  $x$  affatto.

Chiameremo il problema appena posto in evidenza "problema della localizzazione". La distinzione tra interpretazione estensiva e analogia dipende in primo luogo da esso. Se sono disponibili criteri per collocare un certo caso concreto in A, B o C, diventa possibile determinare a quali condizioni l'interpretazione estensiva è ammessa e l'estensione analogica invece no. Esistono criteri di questo tipo?

## 6. Estensione e principio di tolleranza

Per rispondere a tale quesito, è opportuno riportare l'attenzione alle caratteristiche dei termini e dei significati vaghi. Abbiamo visto che un termine vago ammettere variazioni di significato con riguardo ai casi ai quali può essere sensatamente applicato. Il termine "martello" si applica al martello nella mia assetta degli attrezzi anche se lo dipingo di viola. Al contrario, il termine "martello" non sarebbe più applicabile se togliessi il manico al mio attrezzo da lavoro, o avrei comunque seri dubbi a chiamare questo attrezzo un martello in tale situazione. Se mentre stai appendendo un quadro alla parete mi dici "Passami il martello" e io ti do il mio martello senza manico, replicherai probabilmente "Non è ciò che ti ho appena chiesto!". In questo senso potremmo dire che il termine "martello" ha un certo grado di tolleranza con riguardo alle sue condizioni di applicazione, e che lo stesso vale per termini come "cose" e "getto", come sostenuto dalla Corte di Cassazione. La metafora della tolleranza è richiamata in questa sede per sottolineare che alcuni termini o espressioni linguistiche sono meno precisi di altri in un contesto dato; essi possono

<sup>28</sup> Vedi Endicott, *Vagueness in Law*, cit., p. 55 nonché, ovviamente, H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1961, cap. VII.

<sup>29</sup> Questa tesi non è tuttavia compatibile con la teoria epistemica e con la teoria supervalutativa della vaghezza. Cfr. Williamson, *Vagueness*, cit.; A. Varzi, *Supervaluationism and Its Logics*, in «Mind», CXVI, 2007, pp. 633-675.

dunque essere usati per denotare casi che non ricadono all'interno del loro significato standard<sup>30</sup>. Ne segue che la tolleranza è una questione di grado e dipende dal contesto enunciativo. Ritornando al nostro esempio, quando un caso è leggermente diverso dal caso standard alla luce dei vincoli contestuali che condizionano l'uso dei termini "cose" e "getto", tali termini si applicano a esso nondimeno. Al contrario, se la differenza è contestualmente rilevante, tali termini non si applicano in modo sensato. Alla luce di tutto questo, è possibile formulare il seguente *principio di tolleranza*:

Dato l'insieme di proprietà rilevanti P per l'applicazione del termine T nel contesto C, se x e y non condividono tutte le loro proprietà ma sono indiscernibili con rispetto a ogni membro di P, allora se T si applica a x, T si applicherà anche a y.

Una riformulazione pragmatica di questo principio potrebbe essere la seguente: quando due casi nell'ambito di P differiscono tra loro solo marginalmente con riguardo alle proprietà rispetto alle quali T è tollerante, nel senso che essi condividono le medesime proprietà rilevanti, se un parlante competente giudica che il primo caso abbia le proprietà incluse in P, egli non potrà giudicare il secondo caso in modo diverso dal primo<sup>31</sup>. Pertanto, se avere le proprietà P giustifica l'ascrizione della conseguenza giuridica q a x, ciò giustifica parimenti l'ascrizione di q a y. Si noti che con riguardo al significato standard di T, l'interprete può andare in entrambe le direzioni con riguardo al caso borderline y. Il principio di tolleranza fornisce semplicemente all'interprete una buona ragione per applicare T a y nel contesto C.

Il principio di tolleranza riconfigura il problema della vaghezza dei termini e/o dei loro significati in un modo che è particolarmente utile ai nostri fini in questo saggio. Tale principio formula infatti le condizioni alle quali l'estensione di una disciplina giuridica a un caso borderline è giustificata. Queste condizioni dipendono dalle proprietà del caso da disciplinare considerate rilevanti in un certo contesto. Nell'asserire che tali condizioni sono soddisfatte, dunque, il giudice fissa i confini tra l'estensione e l'antiestensione della disposizione interpretata in modo coerente col contenuto semantico di tale disposizione nel contesto del giudizio.

Si potrebbe tuttavia chiedere a questo punto: perché tali proprietà sono rilevanti? Il criterio di rilevanza non può essere determinato dal significato standard del termine o dell'espressione vaga. Tale significato non è infatti per definizione sufficiente per determinare definitivamente l'estensione e l'antiestensione in caso di vaghezza: le regole che governano l'uso del linguaggio non forniscono alcun verdetto definitivo in casi come questi. Come sottolineato in precedenza, la rilevanza è una funzione del contesto. Più precisamente, i vincoli contestuali degli usi linguistici determinano quali proprietà di un certo caso sono rilevanti ai fini del giudizio. Tali vincoli sono tipicamente esplicitati mediante argomenti interpretativi. Gli argomenti dell'intenzione del legislatore, gli argomenti teleologici, gli argomenti sistematici pongono in evidenza differenti vincoli contestuali che il giudice può considerare in sede interpretativa, i quali rendono talune proprietà del caso giuridicamente rilevanti. Interpretando il termine "cose" in modo tale da includere nella sua estensione il caso delle onde elettromagnetiche, ad esempio, il giudice assume l'impegno a fornire ragioni dell'estensione del significato standard effettuata, ragioni che differenziano tra loro le proprietà del caso oggetto del giudizio: alcune proprietà risulteranno rilevanti in base all'argomento utilizzato, altre invece no. Se tale impegno è soddisfatto agli occhi dei partecipanti alla pratica argomentativa<sup>32</sup>, sulla base degli argomenti interpretativi comunemente accettati, allora il termine "cose" si applicherà correttamente alle onde elettromagnetiche, poiché queste ultime verranno ritenute possedere le medesime proprietà rilevanti possedute dalle cose in

<sup>30</sup> Vedi Dummett, *Wang's Paradox*, cit. e C. Wright, *On the Coherence of Vague Predicates*, in «Synthese», XXX, 1975, pp. 325-364.

<sup>31</sup> Cfr. Shapiro, *Vagueness in Context*, cit., cap. I.

<sup>32</sup> Si intendono con ciò, in senso stretto, gli altri giudici o funzionari che debbano pronunciarsi sul caso (si pensi a un giudice collegiale o a diversi gradi di giudizio), nonché, in senso ampio, tutti coloro che a qualche titolo esprimano una posizione in merito (parti, avvocatura, magistratura, dottrina).

sensu standard. La tolleranza di cui stiamo parlando si può dunque denominare “tolleranza semantica”. Il procedimento argomentativo si propone di determinare il contenuto semantico di un termine vago in un caso borderline, sulla base dei vincoli contestuali resi espliciti dagli argomenti interpretativi utilizzati<sup>33</sup>.

Per quanto riguarda l'estensione analogica, al contrario, il punto di partenza del ragionamento giudiziale è costituito dalla considerazione che il caso non ricade nel significato della disposizione normativa e dunque nessuna interpretazione di quest'ultima può giungere a includerlo nella sua estensione. Il principio di tolleranza non si applica al caso di specie, dal momento che non si tratta di un caso borderline. Il ragionamento analogico dà per scontato che l'interpretazione estensiva ha fallito: l'analogia è il rimedio al fallimento di qualsivoglia sforzo interpretativo venga effettuato. Nonostante tale fallimento, infatti, vi possono essere ulteriori ragioni che giustificano l'estensione della disciplina al caso non esplicitamente regolato. Sotto questo profilo, dunque, il procedimento argomentativo non mira a determinare il contenuto semantico di un termine o espressione linguistica: tale contenuto è dato per assodato e il caso cade nell'antiestensione dell'enunciato interpretato. L'argomentazione mira piuttosto a stabilire se lo scopo della disposizione interpretata giustifica l'estensione analogica della disciplina anche se questo comporta il superamento dei limiti semantici del linguaggio.

Si potrebbe obiettare a ciò che il ragionamento analogico si basa sul criterio di rilevanza allo stesso modo dell'interpretazione estensiva. L'estensione analogica è permessa solo se vi sono somiglianze rilevanti tra il caso *source* e il caso *target*, vale a dire se i due casi condividono le medesime proprietà rilevanti. Se ciò è vero, cosa distingue ancora una volta l'estensione analogica dall'estensione interpretativa? Il problema posto in apertura sembra riproporsi inesorabilmente.

La differenza risiede nella fonte della rilevanza. Per quanto concerne l'estensione interpretativa, il criterio di rilevanza ha una fonte *linguistica*: esso dipende dalle regole d'uso del linguaggio e dai vincoli contestuali che le condizionano, vale a dire dalla semantica e dalla pragmatica del linguaggio utilizzato. Nel caso dell'estensione analogica, invece, il criterio di rilevanza ha una fonte *extralinguistica*: le condizioni di rilevanza sono fissate dalla *ratio* della norma nelle sue situazioni standard di applicazione. Se l'estensione analogica consente di conseguire il medesimo fine regolativo che la disposizione si assume persegua nei casi standard, allora tale estensione è giustificata. Queste condizioni sono fissate dal legislatore o dal sistema giuridico e costituiscono istanze di politica del diritto: esse non dipendono semplicemente dal linguaggio e dai suoi contesti d'uso. Di conseguenza, la rilevanza extralinguistica può essere diversa dalla rilevanza linguistica. E questo è precisamente il caso in cui il ragionamento analogico entra in gioco.

Ne segue che interpretazione estensiva e ragionamento analogico possono essere considerati come giochi argomentativi distinti, i quali sono articolati inferenzialmente, nei casi più interessanti, per mezzo di catene di argomenti. Come osservato nel paragrafo precedente, l'interpretazione estensiva è semplicemente una tecnica interpretativa giustificata da alcuni canoni argomentativi: essa trova solitamente giustificazione negli argomenti dell'intenzione del legislatore, in argomenti sistematici, in argomenti teleologici. Questi standard argomentativi, a loro volta, si basano su argomenti ulteriori, spesso impliciti, che giustificano le loro premesse, delineando uno schema argomentativo complesso. Vale la pena sottolineare, in ogni modo, che l'impegno assunto usando queste tecniche argomentative consiste nel determinare il significato di una disposizione normativa data, non nel garantire l'ordinato funzionamento delle relazioni sociali o nell'individuare norme giuste. Anche il ragionamento analogico si basa su argomenti interpretativi e ha una struttura complessa. Tale ragionamento non può essere utilizzato se l'interprete non mostra, per via interpretativa, che il caso non è disciplinato dal diritto vigente. Allo stesso modo, la relazione di somiglianza tra il caso *source* e il caso *target* è solitamente giustificata da un argomento teleologico, o da un argomento

---

<sup>33</sup> Sulla base di queste considerazioni, il contenuto semantico di una disposizione normativa può essere rappresentato come l'insieme di inferenze nelle quali viene utilizzata la disposizione all'interno del processo argomentativo. Abbiamo discusso questa idea in Canale, Tuzet, *On Legal Inferentialism*, cit.

conseguenzialista che prescindendo dagli scopi del legislatore, o da un argomento sistematico. Ciononostante gli impegni discorsivi assunti usando il ragionamento analogico sono assai diversi da quelli che caratterizzano l'interpretazione estensiva. Chi ragiona per analogia si impegna a determinare lo scopo di una norma e di trarre da esso una conclusione normativa, assumendo che casi simili debbano essere trattati in modo simile, sebbene la loro somiglianza non sia catturata dagli usi linguistici in un contesto dato.

Riassumendo l'analisi condotta fino a questo momento, i due giochi argomentativi considerati in questo saggio sono simili tra loro<sup>34</sup>. In primo luogo, essi perseguono il medesimo fine immediato: estendere la disciplina giuridica di un caso esplicitamente regolato a un caso che il diritto esplicitamente non disciplina. Inoltre, alcuni vincoli argomentativi sono piuttosto simili. Ad esempio, la rilevanza è una condizione necessaria per giustificare l'estensione in entrambi i giochi. Nonostante ciò, essi non sono lo stesso gioco: sono infatti caratterizzati da una struttura argomentativa diversa. Al fine di giustificare una decisione giudiziale, spetta al giudice decidere a quale gioco partecipare, ricordando che l'interpretazione estensiva viene prima e che l'estensione analogica *in malam partem* non è (normalmente) permessa in ambito penale<sup>35</sup>.

Sulla base di queste considerazioni, si potrebbe sostenere che ragionamento analogico e interpretazione estensiva in realtà non producono le medesime conseguenze sotto il profilo pragmatico. Le conseguenze sono le stesse nel senso che queste due tecniche giustificano l'estensione di conseguenze giuridiche a condotte non immediatamente disciplinate dalle norme giuridiche. Ma questa è solo una parte della storia. Interpretando estensivamente il giudice afferma che il caso ricade nel significato di una disposizione: il diritto non è affetto da una lacuna nel caso di specie, e ciò sulla base di una certa ricostruzione dell'intenzione del legislatore, del sistema giuridico o dello scopo della norma. Partecipare a questo gioco argomentativo impegna l'interprete a delineare un certo quadro sistematico della disciplina. Al contrario, il ragionamento analogico presuppone che il caso si situi al di là dei confini del significato linguistico: la corte ha di fronte a sé una lacuna che eventualmente deve essere colmata. E ciò segue da un diverso quadro sistematico della stessa disciplina, un quadro nel quale scopi e principi svolgono un ruolo importante ma diverso dal precedente<sup>36</sup>. Da un punto di vista pragmatico, questa circostanza ha importanti conseguenze sulle future interpretazioni della medesima disposizione in casi simili, e sull'evoluzione della relazione tra norme all'interno del sistema giuridico. In una battuta, *the proof of the pudding is still in the eating*, ma tale prova sta anche nelle conseguenze che la pietanza provoca dopo cena.

## 7. Conclusioni

Sulla base della ricostruzione teorica proposta in questo saggio, è possibile valutare criticamente la giustificazione fornita dalla Corte di Cassazione nel caso di Radio Vaticana. Nella motivazione della sentenza la Corte non ha fornito elementi sufficienti per giustificare la sua decisione in base alla nostra analisi. La Corte ha affermato che l'emissione di onde elettromagnetiche ricade nel

---

<sup>34</sup> Sulla nozione di gioco interpretativo si veda P. Chiassoni, *Interpretive Games: Statutory Construction Through Gricean Eyes*, in P. Comanducci, R. Guastini, a cura di, *Analisi e diritto 1999*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 79-99.

<sup>35</sup> «L'interpretazione estensiva può non essere distinguibile dall'analogia ove il carattere inclusivo ed esclusivo di un termine sia incerto. Ma ove i limiti esterni del significato di un termine sono superati, solo l'analogia può essere considerata applicabile se la norma deve essere estesa così da realizzare il suo scopo manifesto» (Silving, *Analogy and Extensive Interpretation*, cit., p. 315).

<sup>36</sup> «La decisione se interpretare una disposizione in modo restrittivo o estensivo, o la decisione se spiegare e distinguere oppure seguire ed estendere un precedente, sotto il profilo descrittivo, è almeno in parte basata su argomenti per principi, così come non possiamo dire se il caso che ci troviamo di fronte è facile o difficile fintantoché non abbiamo riflettuto sui principi e sulla regola o sulle regole *prima facie* applicabili» (MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, cit., p. 231).

significato esteso dell'espressione "getto pericoloso di cose" ma questa conclusione può essere di fatto considerata il risultato di un ragionamento analogico.

Per quanto riguarda il termine "cose", la Corte ha soddisfatto l'impegno argomentativo assunto fornendo ragioni convincenti. La Corte ha sostenuto che il caso delle onde elettromagnetiche ricade nell'estensione del predicato "cose" in forza di un argomento sistematico basato, a sua volta, su considerazioni scientifiche relative alla natura fisica di tali onde. Il controargomento esibito dalla difesa, in base al quale il legislatore storico intendeva riferirsi con questo termine alle sole cose materiali, non risulta completo, dal momento che la difesa non ha in realtà fornito alcuna prova di questo fatto. L'argomento dell'intenzione del legislatore storico non è stato qui usato in modo appropriato dal momento che la sua premessa chiave non è stata giustificata: la difesa ha semplicemente espresso una propria intuizione, non di per sé irragionevole, in merito a quanto il legislatore del 1930 avrebbe inteso dire. Di conseguenza, nell'economia dell'argomentazione la Corte ha acquisito il titolo a sostenere che il termine "cose" si applica anche alle onde elettromagnetiche emesse da Radio Vaticana, e ciò sulla base degli standard interpretativi accettati nell'ordinamento giuridico italiano. Questi standard, in particolare, individuano le proprietà rilevanti dell'oggetto della disciplina penale e dunque le condizioni di applicazioni del termine "cose" con riguardo al caso di specie.

Per converso, la qualificazione dell'emissione di onde quale "getto" risulta assai dubbia se non ingiustificata. La Corte ha asserito semplicemente che gli usi standard dell'espressione "gettare" si riferiscono a una gamma assai ampia di azioni, al punto che il significato di questo termine non è vago bensì generico: esso non presenta casi borderline data la sua estrema inclusività<sup>37</sup>. Di conseguenza, l'emissione di onde elettromagnetiche ricadrebbe chiaramente nel significato dell'espressione "gettare", così come evidenziato dagli usi poetici di tale termine già rinvenibili nella letteratura del tredicesimo secolo.

Occorre qui sottolineare, tuttavia, che l'espressione "gettare" non è così generica come ipotizzato dalla Corte. Il giudice si è limitato a citare usi idiomatici o metaforici di detta espressione ("gettare un grido"), di per sé non sufficienti a determinare la sua estensione nel linguaggio ordinario né tantomeno nel linguaggio giuridico. Inoltre, gli usi poetici di tale termine rinvenibili nel tredicesimo secolo non sono rilevanti a fini interpretativi in sede giuridica: tale riferimento non costituisce infatti un canone interpretativo accettato nell'ordinamento giuridico italiano, né al momento in cui la disposizione interpretata venne promulgata né al momento dell'applicazione. A prescindere dalla grandezza di Dante e dalla sua maestria nell'uso della lingua italiana trecentesca, se anche gli usi poetici di un termine ricadessero nell'ambito di ammissibilità interpretativa, accanto agli usi ordinari e tecnico-giuridici, saremmo di fronte a una violazione del principio del *rule of law* o del principio di legalità in ambito penale. Si potrebbero in qualsivoglia caso individuare usi marginali o eccentrici in grado di giustificare un'interpretazione estensiva della legge penale, qualora anche il linguaggio poetico rientrasse nel repertorio degli usi linguistici ammissibili fra le risorse dell'interpretazione giuridica<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Sulla distinzione tra vaghezza e genericità si veda C. Luzzati, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 46-49, nonché Id., *Principi e principi. La genericità nel diritto*, Torino, Giappichelli, 2012.

<sup>38</sup> La Corte di Cassazione ha fornito un secondo argomento testuale a sostegno della propria decisione. Nell'art. 674 c.p. il termine "getto" è connesso sintatticamente al termine "cose" così da formare l'espressione "getto di cose": dato che il complemento si riferisce anche a entità immateriali quali le onde elettromagnetiche, ne seguirebbe che il verbo può essere predicato del medesimo insieme di entità. Sotto questo profilo, è vero che le relazioni sintattiche sono d'ausilio nella riduzione della vaghezza nel caso un termine vago sia correlato a un termine il cui contenuto semantico non è vago in un dato contesto. Nel caso dell'art. 674 c.p. ciò tuttavia non accade. Il termine "getto" è qui correlato predicativamente al termine "cose", ma il fatto che quest'ultimo si applichi anche alle onde elettromagnetiche non implica che il primo si applichi ugualmente a esse. Al contrario, il fatto che le onde elettromagnetiche non possano essere gettate in base al significato standard di "gettare" suggerisce che l'espressione "getto pericoloso di cose" non si riferisce all'emissione di onde elettromagnetiche, per lo meno sulla base della concezione compositiva della

A prescindere da queste considerazioni, preme qui sottolineare che la ricostruzione teorica proposta in questo saggio può essere utilizzata dal giudice come una guida metodologica utile per determinare se l'interpretazione estensiva è possibile nonché, qualora non lo sia, se sia possibile procedere a un'estensione analogica della disciplina.

Ciò è sufficiente per affermare che la distinzione tra estensione analogica ed estensione interpretativa non è semplicemente una questione retorica o strategica nel gioco dell'argomentazione? I giudici di fatto non usano strumentalmente tale distinzione per manipolare il diritto in funzione di specifiche esigenze politiche o sociali?

Siamo dell'opinione che la discrezionalità giudiziale nei casi borderline non debba essere confusa con l'arbitrio giudiziale, pur se si può mantenere la distinzione fra discrezionalità e arbitrio coltivando allo stesso tempo dei dubbi sulla distinzione fra analogia e interpretazione estensiva. Di fatto, casi borderline come quello di Radio Vaticana non ammettono una sola soluzione giuridica corretta: una scelta discrezionale da parte dell'interprete è comunque richiesta per la loro soluzione<sup>39</sup>. Ciò è compatibile coi principi di legalità e del *rule of law*? La risposta dipende da come tali principi vengono concepiti. Alcune brevi considerazioni finali su di essi possono essere utili per chiarire le premesse generali dell'analisi fin qui condotta.

Negli Stati costituzionali di diritto contemporanei, i principi appena richiamati disciplinano l'attività del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Per quanto riguarda la legislazione essi richiedono che «il nuovo diritto sia promulgato pubblicamente, sia ragionevolmente chiaro e disciplini condotte future»<sup>40</sup>. Allo stesso modo, con riferimento all'attività giudiziaria essi richiedono «che le decisioni giudiziali siano conformi al diritto, vengano prese dopo un confronto pubblico ed equo tra le parti da una corte imparziale, e che siano giustificate da ragioni accessibili pubblicamente»<sup>41</sup>. Ma cosa significa “conformi al diritto” in questo contesto? I principi appena formulati non prescrivono che i casi borderline non vengano decisi da un giudice poiché essi non ammettono, per definizione, una sola soluzione giuridicamente corretta. Tali principi richiedono piuttosto che la decisione giudiziale sia «conforme all'esercizio della ragione», inteso come opposto «al mero esercizio della volontà»<sup>42</sup>. Nelle situazioni in cui una corte si trova di fronte a un caso borderline, i principi di legalità e del *rule of law* prevedono che il giudice scelga, tra le soluzioni non escluse dai testi normativi in base al loro significato standard, in modo “ragionevole”, vale a dire sulla base di un procedimento di giustificazione corretto e pubblico, le cui premesse sono aperte al confronto nel processo. Se questo accade, la decisione è “conforme al diritto” anche se il testo normativo (e/o il suo significato) è indeterminato, o viene usato per disciplinare un caso non immediatamente riconducibile a esso. I principi sopra richiamati sono rispettati, in primo luogo,

---

semantica adottata dalla Corte, in base alla quale se un termine non si applica al caso, ciò vale anche per l'espressione linguistica completa.

<sup>39</sup> Si potrebbe qui obiettare che, in caso di dubbio, la cosiddetta *lenity rule* o il principio *in dubio pro reo* dovrebbero trovare applicazione: nei casi penali ove sorga un dubbio circa il fatto che la condotta integri o meno la fattispecie penale, l'assoluzione dovrebbe costituire la risposta corretta. Occorre sottolineare, tuttavia, che in base a tale regola il giudice penale deve decidere in favore dell'accusato quando una disposizione normativa è ambigua (vedi per tutti *McNally v. United States*, 483 U.S. 350, 1987). Anche se tale regola e principio vengono interpretati in senso stretto, in modo da imporre al giudice di adottare l'interpretazione più restrittiva possibile di qualsivoglia disposizione penale (cfr. Z. Price, *The Rule of Lenity as a Rule of Structure*, in «Fordham Law Review», LXXII, 2004, pp. 885-941, in particolare p. 889), questo criterio interpretativo non può trovare applicazione nel caso considerato. Non siamo infatti qui di fronte a due interpretazioni ammissibili della medesima disposizione. L'interprete piuttosto non sa se la norma si applichi al caso poiché essa non fornisce sufficienti informazioni in proposito. Ne segue che l'interprete deve prima determinare il significato della disposizione; solo quando ciò è avvenuto, e il significato non risulta univoco, la *lenity rule* può trovare applicazione. In breve, questo criterio non può essere applicato al posto di una norma penale. Esso esprime piuttosto una regola interpretativa di secondo grado, diretta a selezionare l'interpretazione più favorevole all'imputato.

<sup>40</sup> J. Raz, *The Politics of the Rule of Law*, in «Ratio Juris», III, 1990, pp. 331-339, p. 331.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> D. Kennedy, *Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology*, in «Journal of Legal Education», XXXVI, 1986, pp. 518-562, p. 527.



quando il procedimento argomentativo è corretto, vale a dire quando l'interprete soddisfa gli impegni argomentativi che assume sostenendo una certa conclusione normativa all'interno di un certo contesto<sup>43</sup>. Nel rappresentare la situazione in cui si trova un giudice di fronte a un caso borderline, Duncan Kennedy ha detto quanto segue: «mi sento nella situazione di chi ha promesso a un pubblico diffuso che deciderà “conformemente al diritto”, e mi è del tutto chiaro che il significato minimo di questa promessa è che non farò cose per le quali non vi siano buoni argomenti giuridici»<sup>44</sup>.

Damiano Canale  
Professore straordinario di Filosofia del diritto  
Dipartimento di Studi Giuridici  
Università Commerciale “L. Bocconi”  
Via Röntgen, 1  
20136 Milano  
Tel. 02.5836.2270  
damiano.canale@unibocconi.it

Giovanni Tuzet  
Assistant Professor di Filosofia del diritto  
Dipartimento di Studi Giuridici  
Università Commerciale “L. Bocconi”  
Via Röntgen, 1  
20136 Milano  
02.5836.2488  
giovanni.tuzet@unibocconi.it

---

<sup>43</sup> Sebbene i sistemi giuridici siano ampiamente indeterminati, «le strutture argomentative forniscono perlomeno un criterio di stabilità a breve termine al sistema giuridico, nella misura in cui esse condizionano il modo in cui le parti e i giudici perseguono i loro interessi, la giustizia sociale o altri valori in sede giudiziale» (A. Stone Sweet, *Path Dependence, Precedent, and Judicial Power*, in M. Shapiro, A. Stone Sweet, eds., *On Law, Politics, and Judicialization*, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 112-135, p. 125).

<sup>44</sup> Kennedy, *Freedom and Constraint in Adjudication*, cit., p. 527.